

1644 Carlo Vergara è ammesso nel Collegio dei Dottori di Napoli.

Archivio di Stato di Napoli, segnatura: contenitore 14, carta 93

© 2013 Roberto Vergara Caffarelli

Testes producti ad instantiam m[agnifici] U[triusque] J[uris] D[octoris]¹, ac Venerandi Clerici Caroli Vergara Neapolitani doctorati praecedente Re[gi]a dispensatione respectu minoris aetatis die decimo tertio mensis maij 1644, et exam[inat]i ex ordine m[agnifici] U[triusque] J[uris] D[octoris] Lelij Anselmi Causae Commissarij

Die tertia Junij 1644 Neap[oli]

Iustina (?) Monella Neap[olita]na leg[iti]ma uxor Francisci de Acunto aetatis annorum quadraginta quinque in circa ut d[ixi]t habita alla strada di [...], nelle case di Fran[cesc]o Paduano, t[esti]s sumarie producta et cum Iuram[ent]o examinata, et interrogata sup[er] nativitate sup[radic]ti M[agnifici] U[triusque] J[uris] D[octoris], ac Venerandi Clerici Caroli Vergara Neap[olita]ni toto facto, et quidquid inde scit, d[ixi]t che essa s[tess]a conosce molt'anni sono Giuseppe Vergara, et Vittoria d'Acunto li quali sa che sono leg[itti]mi Coniugi, padre et madre di detto D[otto]r Clerico Carlo, esp. tali da essa s[tess]a, come anco da tutti quelli che le conoscono sono stati sempre come al p[rese]nte sono tenuti, trattati et reputati et sa di più essa s[ess]a che da detti leg[itti]mi Coniugi ne sono nati qua in Nap[oli] più figli e fra l'altri sono circa anni dezenove che ne nacque detto M[agnifico] D[otto]r Clerico Carlo, il quale sa che nacque in questa s[u]d[det]ta Città di Nap[oli], et proprio nella Strada di San Biaso maggiore alli librai² nelle case di Gio[vanni] Lonardo Bertando, et essa s[tess]a lo sa atteso come cognata che era, ed è al p[rese]nte di detta Vittoria se visitavano al spesso insieme sibene habitavano vicino di casa, et così vidde uscita gravida detta sua Cognata Vittoria e poi continuarli il ventre insino a di nove mese et quando poi venne il tempo del figliare, anche detta Vittoria hebbe le doglie del parto essa s[tess]a fu mandata a chiamare, et così subito corse, et ritrovò detta Vittoria che stava alla seggia p[er] figliare, et che non era ancora figliata, et così ci assistì ed essa insino a tanto che in sua presenza, et d'altre donne che v'intervennero figliò, e fece il pred[et]to figliuolo mascolo, il quale vidde essa s[tess]a levare e governare dalla mammana et poi da quella portare a battezzare alla parrocchia di Santo Gennarello ad Olmo³ dove gli fu posto il pre[det]to nome di Carlo, il quale come figlio leg[itti]mo et naturale di detti leg[itti]mi Coniugi è stato da quelli caramente cresciuto et allevato cosa che l'istesso si era dottorato nel mese di maggio prossimo passato del che essa s[tess]a come zia carnale si have avuto contento grande, et questo è la verità interrogata de Causa scientie, d[ixi]t quia scit, vidit et interfuit ut supra de loco, et tempora dixit ut supra. + Signum crucis proprie manus supra t[est]es scribere (?) nescente [...?]

¹ - U.I.D. ossia *Utriusque Iuris Doctor* sta per Dottore in diritto canonico e civile.

² - [Da Wikipedia]: La chiesa di San Biagio Maggiore è un piccolo luogo di culto di Napoli; si erge nel cuore del centro antico, all'incrocio tra via San Biagio dei Librai e via San Gregorio Armeno. La chiesa è contigua a quella di San Gennaro all'Olmo; è stata fondata nel 1631 dal cardinale Francesco Boncompagni, che volle innalzarla unendo l'antica cappella di San Biagio e la sagrestia di San Gennaro. La strada, [S. Biagio dei Librai] che prende nome dalla chiesa, era occupata soprattutto da librai, che si interessarono alla custodia e cura dell'edificio religioso.

³ - [da Wikipedia:] La chiesa di San Gennaro all'Olmo si erge a Napoli, in via San Gregorio Armeno. La monumentale chiesa è chiamata all'*Olmo* perché un tempo un albero le sorgeva davanti. In origine era intitolata a San Gennaro ad diaconiam, perché era una delle chiese a cui il vescovo assegnava un diacono per la distribuzione delle elemosine ai poveri ed alle vedove. [...] Agli inizi del XVII secolo venne elevata a parrocchia. [...] Si è scoperto inoltre che vi è sepolto il padre di Giambattista Vico, che qui battezzò il figlio.

Eodem Die

Constantia Monella Neap[olita]na, vidua q[uonda]m Fran[ciscû Antonij de Feo etatis annorum triginta octo in circa ut d[ixi]t habita alla strada, e case dove habita la retro[scri]tta d[ett]a sua sorella carnale testis sum[m]arie producta et cum giuram[ento] examinata, et interrogata super nativitate soprad[ict]i m[agnific]i U[triusque] I[uris] D[octoris] ac reverendi clerici Caroli Vergara Neapolitani toto facto, et quidquid inde scit, d[ixi]t che essa s[tess]a conosce molt'anni sono Giuseppe Vergara et Vittoria d'Acunto li quali sa che sono sono leg[itti]mi Coniugi, padre et madre di detto D[otto]r Clerico Carlo, eq. Tai sono da essa s[tess]a come sono da tutti quelli che le conoscono sono stati sempre come al p[rese]nte sono tenuti, trattati et reputati, et sa di più essa s[tess]a che da detti leg[itti]mi Coniugi ne sono nati qua in Napoli più figli, e fra l'altri haverà diecenove anni in circa che ne nacque detto m[agnific]o Carlo, il quale sa che nacque in questa Città di Nap[oli] e proprio nella strada di San di San Biaso maggiore alli librari nelle case di Gio[vanni] Lonardo Bertando, e essa d[ixi]t questo lo sa atteso come che in quel tempo habitavamo vicino di casa dei due leg[itti]mi Coniugi tanto essa stessa quanto anco la retrodetta Vittoria [Iustina!] sua sorella Carnale, et se visitavano al spesso insieme per la vicinanza da una casa all'altra, et così vidde uscita gravida detta Vittoria e poi continuarli il ventre insino a di nove mesi, et quando poi venne il tempo del figliare et anche detta Vittoria hebbe le doglie del parto essa testimonia gionto con Costanza [Iustina!] Monella sua sorella furno mandare a chiamare, et così subito corsero, et ritrovorno detta Costanza [Vittoria!] che stava alla seggia p[er] figliare, et che non era ancora figliata, et così essa s[tess]a gionto con sua sorella l'animarono a figliare et vi assistirno insino a tanto che in [...?] loro presenza detta Vittoria figliò, et fece il pred[et]to figliulo mascolo, il quale vidde essa s[tess]a levare, et governare dalla mammana et poi da quella portare a battizzare alla parrocchia di Santo Gennarello ad Olmo, dove gli fu posto il pred[et]to nome di Carlo, il quale come figlio leg[itti]mo, et naturale di detti leg[itti]mi Coniugi è stato da quelli caramente cresciuto et allevato, et sa che l'istesso si ha dottorato lo mese prossimo passato, et questo è la verità, interrogata da causa scientiae d[ixi]t quia scit, vidit, et interfuit ut supra de loco, et temp[or]a dixit ut supra. + Signum crucis proprie manus supra t[est]es scribere nesciente [...?]

Die trigesimo ultimo m[ensi]s Junii 1644 Neap[oli]

Visa informatione Capta de Nativitate M[agnific]i U[triusque] J[uris] D[octoris], ac Venerandi Clerici Caroli Vergara Neap[olita]ni, visisque Scripturis praesentatis⁴, factaque relatione in Almo Collegio Neap[olita]no, et Coram Ill[ustrissi]mo Cayvani Duce Io[anne] Angelo Barilia⁵ Regio Collateralis Consiliario, huius Regni Secretario, ac ViceCanc[ellar]io, Per M[agnific]um U[triusque] J[uris] D[octorem] Lelium Anselmum Causa Comm[issari]us, et quia constat praedictum Magnificum Clericum Carolum esse ortum in hac Civitate Neap[oli] ideo per dictum Almu Collegium fuit provisum et decretum eundem M[agnificu]m Clericum Carolum esse admittendum prout praesenti Decreto admittitur ad praedictum Almu Collegium et intelligatur admissus a die sui Doctoratus, qua die petiit se admitti, Citra tamen praeiudicium Jurium aliorum praetendentium admissionem ad Collegium. Hoc suum.

Lelius Anselmus

⁴ - Si veda come esempio la richiesta presentata nel 163da Onofrio Summonte, figlio dello Storico Naoletano: ASN, Collegio dei Dottori, 8, fascio 41. inoltrando istanza al presidente del Collegio, il duca di Capuano, «Honofrio Summonte napoletano fa intendere a V.S. ill.ma come a 28 del prossimo passato mese di giugno prese il grado del dottorato nel almo Collegio di questa città e come napoletano dimanda l'admissione nel detto Collegio. e perché per l'assenza di V.S. ill.ma non si poté commetter detta causa la supplica sia servita quella commettere ad alcuno de ss.ri Collegiati acciò possa essaminare quel che li incumbe farsi spedire [...]. Li suoi promotori furono Li ss.ri Indovino, Lanfranco, San Felice et il s.r marchese di Belmonte».

⁵ - Per Giovannangelo Barrile, duca di Caivani, si veda: [http://www.treccani.it/enciclopedia/barrile-giovannangelo-duca-di-caivano_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/barrile-giovannangelo-duca-di-caivano_(Dizionario-Biografico)/)


Commento

Carlo Vergara (1625-1678) è senza dubbio una figura di spicco della nostra storia, non solo per l'incremento che ha dato al patrimonio familiare e perché ha comprato nel 1667 il feudo di Craco, al quale fu poi associato il titolo ducale nel 1724 in persona di suo figlio Francesco, ma per la sua non comune personalità che risulta evidente già dalle notizie⁶ che ho potuto finora raccogliere.

Il ritrovamento della documentazione, purtroppo incompleta⁷, riguardante la sua ammissione al Collegio dei Dottori della Città di Napoli, ha permesso di correggere alcune notizie, come l'anno della sua nascita e l'esatto cognome della madre, e di conoscere alcuni particolari della sua vita, come la chiesa dove fu battezzato e la data della sua laurea dottorale.

Nel cenno storico dovuto a Ernesto e a Edoardo Vergara Caffarelli, è scritto che l'anno della sua nascita è il 1623; ma, dopo aver letto la prima carta che contiene la testimonianza di Iustina Monella, cognata di Giuseppe Vergara e quindi zia di Carlo da parte della madre Vittoria, la data deve essere spostata al 1625.

Iustina Monella nella sua dichiarazione del 3 giugno 1644 disse:



... sono circa anni dezenove che ne nacque detto Magnifico Dottor Clerico Carlo, il quale sa che nacque in questa suddetta Città di Napoli, et proprio nella Strada di San Biaso maggiore alli librari nelle case di Giovanni Lonardo Bertando, et essa stessa lo sa atteso come cognata che era, ed è al presente di detta Vittoria

Anche Costanza Monella, sua sorella carnale, sostiene lo stesso nella testimonianza che è raccolta nella pagina successiva. Togliendo 19 anni a 1644, si arriva a 1625 ed è questo l'anno della sua nascita. Che poi Carlo avesse diciannove anni nel 1644 ce lo conferma lo scritto che precede la dichiarazione di Iustina:

ad instantiam magnifici Utriusque Juris Doctoris, ac Venerandi Clerici Caroli Vergara Neapolitani doctorati praecedente Regia dispensatione respectu minoris aetatis die decimo tertio mensis maij 1644

A causa della minore età, Carlo aveva chiesto ed ottenuto la dispensa reale necessaria, perché senza di essa non era possibile addottorarsi prima di aver compiuto ventuno anni. Lo aveva stabilito il Duca di Alcalà, Fernando Afán de Ribeira (1583-1637), viceré di Napoli, con la prammatica⁸ data a Napoli il 31 dicembre del 1629, nella quale al punto quinto era la seguente determinazione:

5. „ Che s'osservi inviolabilmente che niuno si possa graduare, se non avrà l'età di ventuno anno, ordinando, che non si dispensi al mancamento di detta età, sotto le pene di sopra stabilite.

⁶ - Si vedano gli scritti che lo riguardano, inseriti in questa sezione.

⁷ - LUIGI RUSSO, *Cittadini di Capua nel collegio dei dottori di Napoli (1610 - 1811)*: «Per poter essere ammessi all'esame di dottorato occorreva presentare la fede di battesimo e almeno due testimoni che confermavano il corso di studi del candidato; ma dall'esame della documentazione abbiamo notato che in diversi casi si chiedeva e si riusciva ad ottenere anche la dispensa per non aver frequentato qualche anno. La fede di battesimo era indispensabile perché uno dei requisiti per essere ammessi ai Collegi era la legittimità; quindi per meglio dimostrare la legittimità dell'aspirante al dottorato: In particolare per i cittadini napoletani, era richiesta anche la fede del matrimonio dei genitori e la testimonianza in tal senso di altri cittadini. Occorre tuttavia premettere che non tutta la documentazione del Collegio dei Dottori del suddetto periodo è giunta fino a noi, andando in gran parte dispersa.»

⁸ - LORENZO GIUSTINIANI, *Collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli*, vol. XIV, Napoli 1805, p. 58.

Al punto precedente era posta un'altra esigenza: «Che non si possa graduare niuno in Legge senz'aver prima fatto il corso di cinque anni.» Il viceré aveva anche stabilito che questi ordini:

ad unguem si debbano adempiere, ed osservare, senza che in niun tempo vi ci possa dispensare ...

per cui è giusto considerare come eccezionale la dispensa, che ritengo sia stata ottenuta da Carlo in quanto primogenito di un militare morto eroicamente pochi anni prima nel Brabante, alla presa del forte di Kallo. L'autorizzazione fu data quasi certamente da Ramiro Núñez de Guzmán che fu viceré dal 1637 al 1644 piuttosto che dal nuovo viceré Giovanni Alfonso Enriquez de Cabrera arrivato fresco di nomina il 6 maggio 1644, perché Carlo aveva ottenuto la laurea il 13 maggio, una settimana dopo l'arrivo del nuovo Viceré, tempo che mi sembra esiguo per ottenere un favore difficilmente elargito, soprattutto tenendo conto di quello che doveva fare un Viceré appena giunto.

Un altro punto su cui ragionare: per laurearsi a diciannove anni Carlo deve aver iniziato a seguire le lezioni a quattordici, perché nella prammatica del 1629 era stata fissata anche la durata minima degli studi:

4. „ Che non si possa graduare niuno in Legge senz'aver prima fatto il corso di cinque anni; ed in Medicina, se non avrà fatto il corso di sette, ed in Teologia di dodici, colle qualità, e condizioni suddette .

Forse Carlo aveva avuto anche la dispensa di uno o due anni di frequenza. Questi dubbi non ci sarebbero se potessimo disporre del suo *curriculum studiorum*.

Andrebbe poi capito perché Carlo non nacque nella casa avita al Biancomangiare, ma nella centralissima via di S. Biagio dei Librai, dove appare che risiedevano da vari anni i suoi genitori. La casa era troppo grande, oppure il luogo era diventato insicuro, o più semplicemente sua madre Vittoria era andata ad abitare vicino ai suoi familiari, tenuto conto delle lunghe assenze da Napoli del marito, a causa della sua posizione nell'esercito spagnolo. È più che una curiosità.


Il documento rivela anche dove Carlo è stato battezzato: la chiesa parrocchiale di S. Gennaro all'Olmo, che purtroppo è attualmente chiusa e bisognosa di restauri. Gli atti di battesimo dovrebbero essere conservati nella vicina chiesa dei Santi Filippo e Giacomo. Questa notizia potrebbe permettere la localizzazione del libro dei battesimi in cui fu registrato questo atto fondamentale per la vita civile di quei tempi.

L'assenza del padre durante il parto induce a pensare che Giuseppe Vergara nel 1625 era in servizio, fuori Napoli. Si pensi che l'assedio di Breda ebbe inizio nell'agosto 1624 e durò 11 mesi: è probabile che Giuseppe vi prese parte.


Una precisazione importante riguarda il cognome della madre, che appare una sola volta come *Victoria de Acugno* nella causa di preambolo del 22 novembre del 1649, che è conservata nella copia del Processo delle Pruove di Nobiltà di Filippo Vergara per la Croce Costantiniana.

Tuttavia, questa scrittura del suo cognome è errata, perché qui appare sempre scritto come *d'Acunto* sia nella testimonianza della cognata, Iustina Monella, che in quella della sorella di quest'ultima, Costanza. Riporto il facsimile delle citazioni:

Giovanni Vergara ed Vittoria d'Acunto




Francisci de Acunto (fratello di Vittoria e marito di Iustina Monella)




Giuseppe Vergara, et Vittoria d'Acunto

Non c'è dubbio che il segno grafico sia una "t" perché lo si ritrova in altre parole, come per esempio:



"testimonia"



"contento"



"cresciuto"

Prima di concludere non posso esimermi dal segnalare quel "Venerando Clerico", che precede Carlo Vergara, nella testimonianza della zia Justina Monella e di sua sorella Costanza, e soprattutto nel decreto dell'ammissione al Collegio dei Dottori. Non so dire se fosse il trattamento riservato a chi si laureava in diritto canonico e diritto civile, o piuttosto se Carlo avesse intrapreso giovanissimo la carriera religiosa, poi interrotta per ritornare allo stato laicale.

Si consideri in ogni caso che è assente il "don", un fatto importante, perché, se fosse stato un religioso, avrebbero scritto "il venerando clerico don Carlo Vergara" e questo invece non appare mai. In molti testi trascritti da Luigi Russo, già citato, riguardanti cittadini ammessi al Collegio dei Dottori, appaiono testimoni il cui nome è preceduto dalla designazione "clerico", senza il "don", che dal contesto risultano essere evidentemente laici, mentre ve ne sono di quelli in cui appare la designazione di "clerico don" e in questo caso si tratta sempre di religiosi.

Un'ultima osservazione che ha a che fare con il tenore di vita: il costo degli studi non era

trascurabile ed era costosa la laurea. Luigi Russo⁹ scrive: «I candidati alla laurea dottorale dovevano presentare i seguenti doni al gran cancelliere: “un astuccio per tavola guarnito d’argento del valore di cinque ducati, una borsa elegante, un pettine d’avorio e il giorno dopo un anello di tre ducati, un berretto e due paia di guanti” in I. DEL BAGNO, *Il Collegio napoletano dei dottori, Privilegi, decreti, decisioni*, Napoli 2000, p. 65.»

E questo è tutto, per ora.

⁹ - LUIGI RUSSO, *Cittadini di Capua nel collegio dei dottori di Napoli (1610 – 1811)*. Nota 2. Pubblicato nel periodico telematico di Storia e Scienze Umane n. 60 (2009) <http://www.storiadelmondo.com/60/russo.dottori.pdf>

NUOVA COLLEZIONE
DELLE
PRAMMATICHE
DEL
REGNO DI NAPOLI.
TOMO XIV



N A P O L I M D C C C V
NELLA STAMPERIA SIMONIANA
CON REGIA APPROVAZIONE.

Die 24. Oct.
1585.
Don Pedro Gi-
ron.

et contra li trasgressori debbiano es-
sequire per la detta pena irremissibil-
mente. *Datum Neapoli die 24. mensis*
Octobris 1585. Don Pedro Giron. Vi-
dit Moles Regens. Vidit Cadena pro
Regens. Vidit Lanarius pro Regens.
Bastida de Munatones Secretarius. In
Bamorum I. fol. 144.

(*) PRAMMATICA XII.

Doctoris gra-
tus non confe-
ratur doctorad-
di in legibus
studuerint per
quinquennium
matriculati, et
doctorandi in
medicina stu-
duerint per se-
ptennium.

Illustres et Magnifici Viri Colla-
terales Consiliarij, et Regij fide-
les dilecti. Considerandosi, che quel-
li, che attendeno ad imparare le vir-
tù, deueno vacare con quella atten-
tione et diligentia, che conuiene, et
che volendo caminare, et pigliare li
gradi convenienti à litterati, non può
farsi, se non si vaca al studio per
termini bastante, talchè è necessario
mirare per quel, che tocca alla pu-
blica utilità, tanto di litiganti, che
si serueno de simili persone, per li
gradi, che pigliano di Dottore in
legge, quanto dell' infermi, che si
serueno di quelli, che pigliano il
grado di Dottore di medicina, che
ogn'vno, che attende per venire à
detti gradi di Dottori, vi habbia va-
cato per tempo congruo, et conue-
niente, di sorte, che pigliando al-
cuni delli predetti gradi, ò sia di
Dottore in legge, ò in medicina, sia
tanto instrutto alla professione, che
hà da fare, che possa dare quel buo-
no conto di se, che la Ragione li
ditta. Et se bene nelli gradi, che
da voi si danno à simili Dottori,
semo certi, che lo considerate et
mirate molto bene; tutta volta per
buon gouerno, et beneficio publico
di questo Regno, ci è parso con-
uolito, et parere del Regio Collateral
Consiglio appresso di noi assistente,
conformandoci anco le ordinationi an-
tiche, prouedere, statuere, et ordi-

nare; si come per virtù della presen-
te ordinatione prouedemo, statuimo,
et ordinamo, che da hoggi auanti
non debbiate procedere à dare grado
di Dottore à nissuno; o sia di leg-
ge, ò sia di medicina, che prima
non vi costi per informatione veri-
dica, et per la matricula, che si è
ordinato farsi, che quel, che si vuo-
le dottorare in legge habbia studiato,
et sia stato matriculato per cinque
anni continui, et quello, che si vuo-
le dottorare in medicina per sette
anni, similmente continui, sotto pe-
na à nostro arbitrio reseruata, et quel-
li che pigliaranno il detto grado, che
haueranno studiato per minor tempo;
se saranno Dottori in legge, non pos-
sano auocare, nè essercitare officio,
nè siano trattati come Dottori, et se
saranno Dottori in medicina, non
possano andare medicando, nè siano
trattati come Medici, sotto pena,
etiam corporale, ad arbitrio nostro
reseruata. Et perche sia la presente
ordinatione nota à tutti, ne farete
affiggere copie autentiche in *valuis*
delli publici studij di questa Ma-
gnifica, et fedelissima Città di Na-
poli: et il presente originale lo fa-
rete conseruate con le altre ordinationi
di questi Collegij. *Datum Neapoli*
in Regio Palatio die ultimo mensis Se-
ptembris 1586. Don Pedro Giron. Vid.
Moles Regens. Vidit Lanarius pro Re-
gens. Vidit Barriannus pro Regens. Ba-
stida de Munatones.

Die 30. Sept.
1576.
Don Pedro Ob-
ron.

(*) PRAMMATICA XIII.

Magnifici Viri, etc. Essendo per
noi espedito ordine a tutte le
Regie Audientie del presente Regno,
perchè hauessero in nome nostro fat-
to burtare Banno in tutte le Città,
Terre, et luoghi di ciascuna Prouin-
cia; ciascuna in sua giurisdittione toc-

Doctoris qui
habuerunt in-
stipia ante
promulcatio-
nem Regie
pragm. sup.
eod. non mo-
lestentur.

can-

per quell'anno.

4. Ed in ultimo per evitare i romori, che potessero succedere nel fare detta matricola. Si ordina, che gli Studenti debbano andare a cinque a cinque a matricolarsi, e non più, in casa del Rev. Regio Cappellano Maggiore, o del suo Maestro d'atti e non altrimenti, sotto pena d'anni tre in esilio per ciascuno. Ed acciocchè tutte le cose predette sieno così ad unguem eseguite, ed osservate, ordiniamo a tutti, e singoli Officiali maggiori, e minori, e particolarmente al detto Rev. Regio Cappellano maggiore, che tenga cura particolarmente circa l'esecuzione, ed osservanza del presente bando, e di quante in esso si contiene, *omni dubio, et difficultate cessantibus.* Dat. Neap. die 15. Novemb. 1627. El Duque de Alva. Vid. Enriquez Reg. Vid. Lopez Reg. Barilinus Secres.

Poenae exilii per trienn.

Die 15. Nov. 1627. El Duque de Alva.

PRAMMATICA XVII.

Vendo S.M. con sua real carta de' 25. di Nov. del 1628. ordinato all' Ill. Duca d' Alva nostro predecessore, quello, che conveniva osservarsi per la riforma degli studj, per rimediare agli abusi introdotti circa le dispense, che si davano per gl' Illustri nostri predecessori, e Regio Collatorale, così a rispetto del tempo dello studio, come ancora dell'età; avendone ancora scritto D. Francesco Antonio d' Alarcon Cavaliere dell' abito di S. Giacomo, del Consiglio Reale di S.M., e Visitator Generale in questo Regno; Volendo eseguire la detta Real lettera, rimediare a' sudetti inconvenienti, e dare agli studj quella forma, ed ordine, che si conviene, per lo beneficio della Repubblica, e servizio di S. M.

Tom. XIV.

avendolo comunicato con detto Visitator Generale, Abbiamo fatto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, gl' infrascritti ordini, i quali vogliamo, che ad unguem si debbano adempiere; ed osservare, senza che in niun tempo vi si possa dispensare; anzi vogliamo, che tutti quelli, che conseguiranno il grado così in Legge, come in qualsivoglia altra scienza, contra la forma degl' infrascritti ordini nostri, in ogni tempo restino privi del grado, che conseguiranno, ed inhabili a qualsivoglia onore, privilegj, dignità, ed amministrazione di giustizia, e particolarmente nel Collegio de' Dottori di questa Fedelissima Città.

1. Ordiamo, che s' osservi inviolabilmente la Prammatica de' 13. di Marzo del 1584., e'l titolo secondo, e terzo della terza parte degli Statuti dello studio di questa fedelissima Città, colla carta di S.M. degli 8. di Gennajo del 1625., e l'ordine dato dall' Illustrè Duca d' Alva nostro Predecessore de' 25. di Dicembre del 1625., per le quali ordina, che niuno sia ammesso a sentire niuna facoltà, senza che prima sia esaminato della latinità del Cattedratico di Rettorica, e che non sia ammesso nella matricola del Rever. Regio Cappellano maggiore, e non presentando la cedola del detto esame, ed approvazione firmata dal detto Cattedratico di Rettorica, la quale cedola ha da restare in potere del Mastro d'atti del detto Reverendo Cappellano maggiore, il quale avrà da notare, come presentò la detta cedola, e non adempiendo puntualmente le cose suddette, non possono guadagnare il corso degli stu-

Doctores contra prammaticam creati sunt inhabiles.

Ut in banno. 1. fol. 47. Quae est 7. de Schol. doct. juxta impress. anno 1623. Cujus loco tunc subrogata prammatica. 13. et 4. Scholasticus non admittatur ad discendum aliquam scientiam, nisi sit examinatus in lingua latinae. Ut in pramm. 1. de regim. stud.

Vid. praes. 14. §. 4. de off. Secret. & prag. 21. et 22. hoc tit.

H

„ dj,

Tempus matriculationis non curat, nisi a die descriptionis, et quando sint describendi. Concord. prag. I. de regimin. studior. par. 3. tit. 2. et inf. prag. 21. et 22.

Tempus probationis non curat, nisi a die descriptionis, et quando sint describendi. Concord. prag. I. de regimin. studior. par. 3. tit. 2. et inf. prag. 21. et 22.

Tempus matriculationis non curat, nisi a die descriptionis, et quando sint describendi. Concord. prag. I. de regimin. studior. par. 3. tit. 2. et inf. prag. 21. et 22.

1. „ dj, nè esser ammessi al grado del Dottorato .

2. „ Che a niuno studente s' ammetta, nè conti corso alcuno d' avere studiata niuna facoltà, se non dal dì, che sarà matricolato, e presenterà avere studiato interamente sei mesi, ed un giorno. Ordinando, che quando si comincerà il corso, quelli, che stanno dentro Napoli s' abbiano da matricolare fra giorni venti, decorrendi dal dì di San Luca, che cominciano gli studj, e quelli, che verranno dopo detti giorni 20. si debbano matricolare dopo altri giorni dodici, i quali classi non si possano matricolare senza licenza *in scriptis* del Rev. Cappellano Maggiore; ed in questo caso non vaglia il tempo del corso, se non dal dì della matricola; la quale mancando non si possa provar detta corso per testimonj .

3. „ Che finito il corso, quello si debba provare con testimonj, e fede della matricola copulativamente, non ammettendosi l' informazione de' testimonj senza la matricola, nè la matricola senza l' informazione de' testimonj, e questo s' abbia da fare finito il corso, o poco dopo, al più per tutto il mese di Dicembre di quel medesimo anno, ed elasso detto termine, non s' ammetta niun genere di prova, nè vaglia il corso, nè si conti per lo grado in niuna maniera; e questo per ovviare alle frodi, e giuramenti falsi .

4. „ Che non si possa graduare niuno in Legge senz' aver prima fatto il corso di cinque anni; ed in Medicina, se non avrà fatto il corso di sette, ed in Teologia di dodici, colle qualità, e condizioni suddette .

5. „ Che s' osservi inviolabilmente, che niuno si possa graduare, se non avrà l'età di ventuno anno, ordinando, che non si dispensi al mancamento di detta età, sotto le pene di sopra stabilite .

6. „ Che in tempo del corso non si legga nelle case particolari niuna sorta di lettura, ancorchè fossero gli *studj iuxta sectum*, sotto pena: „ Lettori Cattedratici la prima volta di perdere il salario d' un anno, e per la seconda le Cattedre, e quelli, che non fossero Cattedratici, per la prima volta incorrano in pena di ducati cento, da applicarsi al Regio Fisco, e per la seconda perdano il privilegio di Dottore, e non possano incorporarsi nel Collegio d' essi, e gli Studenti, che accudiranno alle dette letture, restino *ipso facto* inabili, ed incapaci di guadagnare corso *in futurum*, ed ancorchè accudissero a' detti corsi, non s' ammettano per poter graduarsi, incorrendo ancora alla pena di ducati mille .

7. „ Che finito il corso dal primo di Maggio fino a S. Luca, non si possano leggere in case particolari le letture, che s' hanno da leggere negli Studj pubblici gli anni seguenti, e solamente si possano continuare, o leggere di nuovo quelle letture, che saranno state lette quell' anno, o altre, che non saranno assegnate. Ordinando all' Ill. Vicecancelliere, e Collegio de' Dottori, che non ammettano al grado niuno Studente nella facoltà di Legge, di Medicina, e Teologia, se prima non consterà per fede del detto Rever. Cappellano Maggiore d' avere studiato il tempo stabilito nelle dette facoltà, riferendosi alla detta matricola fatta in tempo abilitate, ed all' informazione de' testi-

Affaz requisita. Confirmatur per prag. 14. § 4. de off. Secret.

Scientiae non doceantur domi privatim, nec Scholastici accedant, quando profess. Doctores repetunt, vid. prag. 16. et ibi postillam, et prag. 19. inf. poena amiss. salarii annalis, et Cathedralae.

Poenae ut sint incapaces, et dec. mille.

Lectiones repetendae publice non doceantur privatim. Libellus Reverend. Capellani majoris necessarius consequendo gradu dignitatis Doctoriae.

monj, che copulativamente s'è ordinata; ed ancorchè per quelli, che pretendessero detti gradi, si portasse dispensa nostra, o del Regio Collateral Consiglio per lo supplemento della matricola, difetto d'età, o dell'esame, ed approvazione della Grammatica, non si debbano dette dispenze e strimenti osservare, come si fa contra la ragione, e l'utilità pubblica, e contra la forma di dette Reali lettere, sotto pena di ducati mille, oltre la restituzione delle propine, e parti.

Probat centum.
mille, et restit.
depositi,
sive portiois.

Idem servetur
in Collegio
Medicorum
Salernitano.

8. Dichiarando, ed ordinando similmente, che, nel Collegio de' Medici, e Studio della Città di Salerno s'abbia da osservare così nel conferire il grado, come nella matricola tutto quanto sta di sopra disposto, ed ordinato negli Studi di questa Fedelissima Città, eccetto che l'esame della latinità ordinata farsi dal Cattedratico della Rettorica prima dell'ammetersi a sentir facoltà, si faccia dal Padre Rettore de' Gesuiti di detta Città, o da altra persona da Noi deputata.

Sup. 6. 1. et
prag. 1. de reg.
vint.

Per osservanza de' quali ordini comandiamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e se ne affiggano copie nelle Porte de' Regj Tribunali. Datum Neapoli in Regio Palatio die 31. mensis Decembris 1629. El Duque de Alcalá. Vidit Carolus de Tapia Regens. Vidit Enriquez Regens. Vidit Lopez Regens. Dominus Vicere, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Jo. Angelo Barilio Secretarius. In Bann. 1. fol. 14.

Die 31. Dec.
1629
El Duque de
Alcalá.

PRAMMATICA XVIII.

NEI anno 1587. a 6. di Marzo dall'Illustre Conte di Miranda nostro Predecessore fu fatta Prammatica, la quale fu impressa nel titolo *De Scholaribus Doctorandis*, al numer. 11. * dando la forma come s'ha da osservare in quelli, che hanno da pigliare il grado di Dottore, così in Legge, come in Medicina, tanto in questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, come ancora nella Città di Salerno; Ordinando, che non si desse il grado di Dottore a niuno, che non avesse studiato, e sentite le letture ordinarie per cinque anni continui in Filosofia, e Medicina; Facendo constare a' detti Collegj per legittima informazione, e per la matricola ordinata farsi, e volendó rimediare, che con effetto tutti quelli, che hanno da pigliare i detti gradi, tanto ne' Collegj predetti di questo Regno, quanto di fuori, non sieno ammessi ad esercitare detti gradi senza fare apparire clausola ne' loro privilegj, che consti per detta informazione d'aver sentite le dette letture per detti tempi, e fu per detta Regia Prammatica ordinato, che niuna persona (eccetto che i Dottorati nell' almo Collegio di questa predetta Città) potesse, nè dovesse esercitare il grado di Dottore, o sia di Legge, o Medicina in questo predetto Regno, se non presenterà prima il suo privilegio di Dottore nel predetto almo Collegio di questa predetta Città, ed in detto almo Collegio faccia constare per detta informazione, d'aver sentite le dette letture per detti tempi, cioè quelli di Legge per li detti

Confirmatur
Pragmatica de
tempore stu-
dendi ut ad-
mi possit gra-
dus doctoratus.

* In impres-
sion. ann. 1625.
in hac vero in-
scribitur in ca-
ce hujus prag-
maticae.

Confirmatur
per prag. 20.